

cesso a chiunque avesse avuto intenzione di entrare, poichè le porte d'ingresso erano lasciate aperte e gli stessi verbalizzanti infatti poterono entrarvi indisturbati; che inoltre le pratiche — le quali si svolgevano nel ristretto ambito di ambienti privi di aria e con numerose persone, fra cui donne e bambini, allo scopo evidente di recitare in comune orazioni e di compiere in comune i riti della fede professata, consistenti in gemiti, lamentazioni e prostrazioni —, rivelando un'espressione di quella pericolosa monomania religiosa la quale, se non controllata, può condurre l'individuo alle più dannose conseguenze fisiche e psichiche, snaturano e tradiscono in quelle riunioni l'interesse ad accogliere nel loro seno altri fratelli di fede, per cui sorge l'obbligo della vigilanza dell'Autorità di P. S. per il necessario preventivo controllo delle riunioni medesime, per le quali non può parlarsi più di riunioni private sottratte all'ingerenza dell'Autorità di P. S., ma di vere e proprie riunioni di carattere pubblico costituenti un pericolo per l'ordine pubblico e per la incolumità pubblica.

Non può non rilevarsi come quelle funzioni, infatti, degenerando in pietose lamentazioni, producano violente suggestioni collettive con gravissimo danno del corpo e dello spirito di coloro i quali partecipano alle riunioni medesime e degli altri che, adescati dai più accesi e ferventi propagandisti di questo « nuovo verbo religioso » ad associarsi alla loro fede, cadono vittime di questa forma di stupefacente morale, pernicioso allo Stato ed alla società, nocivo alla stessa sanità fisica e psichica della razza.

Appare evidente ed ormai incontrastato, in base alle deposizioni dei verbalizzanti, come le riunioni dei prevenuti « tremolanti » subdolamente assumevano un carattere privato, mentre invece chiaramente e nell'intenzione di essi promotori e nell'attuazione del loro pensiero erano destinate ad eludere la legge e quindi tenute allo scopo di fare propaganda della fede religiosa professata dagli imputati onde aumentare il numero dei proseliti.

Trattasi in sostanza di una forma di degenerazione spirituale che, se favorita in altri paesi, come in Inghilterra e nell'America del Nord, non può allignare nel nostro, ove oggi i valori spirituali debbono adeguarsi, come giustamente ha rilevato il P. M. ricorrente, a quei criteri direttivi di ordine politico ed etico seguiti dallo Stato per cui la possibilità di pratiche o di propaganda contrarie ai presupposti essenziali del nostro ordinamento importa un preventivo e necessario controllo dell'Autorità di P. S. e conseguentemente l'obbligo del preavviso ad essa per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ai sensi dell'art. 25 in relazione all'art. 18 della legge di P. S. ed all'art. 2 della legge del Concordato.

Ora, se è vero che il criterio distintivo fra riunioni pubbliche e riunioni private va ricercato prevalentemente nella valutazione del concetto di ordine pubblico, non può non riconoscersi che tale concetto costituisce l'espressione di una sintesi organica dei principii basilari di tutto il nostro ordinamento politico, sociale e giuridico secondo gli insegnamenti della migliore dottrina, per cui non può restringersi ad esigenze di carattere limitato e materiale, ma investe tutto il complesso della vasta trama dei principii e dei presupposti etici, sociali, giuridici e politici dell'ordinamento statale, nonchè dei sentimenti morali e religiosi del popolo italiano.

Le riunioni, in oggetto, così come sono state accertate dai verbalizzanti, non possono ritenersi di carattere privato, perchè, sia per lo scopo, sia per l'oggetto, sia per il luogo, sia per il numero delle persone intervenute, potevano determinare un pericolo all'ordine pubblico, inteso nel senso sopra espresso, ed era

quindi necessario che i promotori avvertissero l'Autorità di P. S., in quanto trattavasi di funzioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto.

Si è parlato, dalla difesa, di libertà di culto nel nostro Stato; ma, se è vero che altri culti, all'infuori di quello dominante ed ufficiale che è il culto cattolico, sono ammessi, è necessario che essi non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

Quella libertà quindi va intesa non già in senso assoluto, ma in rapporto al potere di vigilanza e di controllo che spetta allo Stato nell'interesse dei consociati e che mira ad assicurare che tutte le attività non contrastino appunto con quei principii di ordine pubblico, inteso nella espressione già rilevata, i quali oggi, per quanto riguarda particolarmente la libertà dei culti, hanno trovato nella provvida applicazione delle leggi relative ai patti lateranensi la soluzione più felice ed auspicata di tutte le teorie che avevano invano cercato di cristallizzare in una formula vuota e infeconda i rapporti fra lo Stato e la Religione.

Non si può quindi dubitare che le riunioni dei prevenuti, i quali tutti debbono considerarsi promotori, per le circostanze di fatto accennate, hanno assunto, per l'oggetto, per lo scopo e per il numero delle persone e le modalità di svolgimento, il carattere di una manifestazione esteriore e quindi pubblica della fede da essi professata, e non potevano pertanto ritenersi esenti dall'obbligo del preavviso all'Autorità di P. S.

Va quindi affermata la responsabilità e, tenuto conto dei precedenti di ciascuno, della partecipazione più attiva di alcuni alla propaganda del culto professato, delle modalità del fatto, degli scopi delle riunioni e di tutto il complesso delle circostanze emerse, ritiene il Pretore infliggere le pene nella misura appresso indicata.

*Omissis.*

P. q. m. ecc.

## AFRICA ITALIANA

### GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI BENGASI.

Udienza 16 gennaio 1940

I. Pres. BUONO — Imp. Bugaiglia.

**Colonie — Legge razziale del 29 giugno 1939 — Reati di azione privata commessi da indigeni — Procedibilità d'ufficio se comportino lesione al prestigio della razza italiana — Elemento psicologico — Fattispecie — Atti di libidine compiuti da indigeno su d'un bambino italiano — Mancanza dell'intenzione di offendere la razza — Impedibilità dell'azione penale (Legge 29 giugno 1939 n. 1004, art. 1, 15, 16, 18, 19; C. p., art. 521, 523, 542).**

A) L'art. 19 della legge 29 giugno 1939 n. 1004 — che dichiara perseguibili d'ufficio, se di azione privata, i reati commessi da indigeni quando comportino lesione al prestigio della razza italiana — va inteso in relazione all'art. 1 della legge stessa, il quale riscontra tale lesione nell'atto dell'indigeno che sia diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana, o comunque in odio alla razza italiana.

Non ricorre quindi l'elemento intenzionale suindicato nel fatto di un indigeno che abbia compiuto atti di libidine su d'un bambino italiano, dopo averlo attirato

*più volte nella sua abitazione, e perciò, in mancanza di querela da parte del padre del bambino, l'azione penale contro l'indigeno per reati di ratto e atti di libidine violenti è improcedibile*(1).

Nel pomeriggio del 21 dicembre 1939 si presentò ai carabinieri di Bengasi Municipio tale Ignazio Romano a riferire che circa quaranta giorni prima un suo figliuolo di 4 anni, Simone, era stato vittima di atti di libidine da parte di un arabo, Mohamed ben Mustafa. Il bambino, subito interrogato, spiegò che l'arabo, conosciuto dalla famiglia Romano, alla quale forniva il latte, lo

### (1) Questioni razziali in diritto penale.

Dai motivi di appello del P. M.:

« Contro tale sentenza l'ufficio del P. M. proponeva immediatamente appello in quanto riteneva doversi senz'altro applicare gli art. 16 e 19 della citata legge, secondo i quali — qualora il fatto commesso dal nativo a danno del cittadino comporti lesione del prestigio di razza — non solo il reato importa un aggravamento di pena, ma deve essere altresì perseguito d'ufficio anche se d'azione privata.

« Invero, esaminando nel suo complesso la legge di cui sopra, si evince chiaramente che — prescindendo da quelle norme le quali impongono al cittadino particolari doveri affinché col suo comportamento non sminuisca nel concetto del nativo la figura morale dell'italiano (e che, nel caso in esame, non interessano) — le disposizioni applicabili agli indigeni debbono distinguersi in due categorie:

« 1<sup>o</sup>) Norme esigenti che l'atto lesivo del nativo sia *intenzionalmente* diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana (capov. art. 1).

« Rientrano in questa prima categoria soltanto le azioni che, pur non costituendo di per sé stesse reato, tuttavia meritano repressione per essere appunto lesive del prestigio della nostra razza (art. 18).

« Ciò è reso manifesto dal fatto che il capov. dell'art. 1 dà la definizione dell'atto lesivo, per cui ad esso può *soltanto* farsi riferimento nei casi in cui la legge parla di «atto lesivo» e non in altri, e quindi — per la parte che ci riguarda — esclusivamente nell'applicazione dell'art. 18.

« 2<sup>o</sup>) Norme che — prescindendo dall'indagine sull'elemento psicologico — elevano a circostanze di reato (art. 15) o a condizione obiettiva di punibilità (art. 16) il fatto lesivo, *indipendentemente* dall'evento voluto dal colpevole ed allo scopo di tutelare il prestigio della razza italiana per il supremo interesse dello Stato alla preminenza dei suoi cittadini.

« In questi casi il giudice deve soltanto accertare se le circostanze oggettive e soggettive nelle quali o con le quali si svolge il fatto (avuto riguardo all'elencazione di cui all'art. 70, parte 1<sup>a</sup>, C. p.) ovvero il fatto stesso in sé e per sé siano lesivi o meno del prestigio della razza, secondo quel concetto di supremazia morale che informa tutta la legge speciale.

« Ed in questo accertamento deve presiedere alla valutazione delle circostanze e del fatto — in rapporto al prestigio della razza — il concetto che ha il magistrato degli alti destini imperiali che hanno gli italiani in relazione alle loro millenarie tradizioni di civiltà. Sicché caso per caso, con prudente apprezzamento, il giudice dovrà ritenere o escludere l'esistenza del presupposto lesivo che rende maggiormente punibile in concreto il reato commesso dal nativo.

« Nè può esservi dubbio che l'art. 16 abbia posto una condizione obiettiva di punibilità, sia perchè l'inciso «qualora il fatto comporti lesione del prestigio della razza italiana» è proprio una condizione al cui verificarsi la legge ha subordinato la maggiore punibilità del reato (cfr. la definizione implicita contenuta nella prima parte dell'art. 44 C. p.), sia perchè la formulazione complessiva dell'art. 16, in genere, e la dizione dell'inciso, in specie, sono quelle tipiche costantemente usate dal legislatore per esprimere le condizioni obiettive di punibilità (cfr., fra gli innumerevoli casi, gli art. 423 relativo all'incendio, 534

aveva due volte indotto, regalandogli delle caramelle, a seguirlo in casa sua, e lì, poi, «abbassatigli i pantaloni, lo aveva masturbato, facendosi a sua volta masturbare, e quindi gli aveva introdotto il membro tra le cosce sfregandovelo fino alla ejaculazione». La madre del bimbo, venuta a conoscenza del fatto, ne aveva rimproverato aspramente l'arabo, e questi, senza ritengo, aveva affermato che la masturbazione era stata reciproca.

Interrogato, l'arabo aveva respinto ogni accusa. Il padre del bimbo dichiarò di non voler sporgere querela. Su questi elementi, riferiti con rapporto del 21 di-

relativo al contagio venereo, 571 relativo all'abuso dei mezzi di correzione, ecc. .).

«Ciò premesso è evidente che — per quanto dispongono inequivocabilmente gli art. 59 1<sup>a</sup> parte e 44 C. p. — le circostanze o il fatto, lesivi del prestigio della razza, fanno carico al colpevole indipendentemente dalla sua volontà, per cui è ultronea (se non agli effetti di cui all'art. 133 C. p.) qualsiasi indagine sull'elemento intenzionale specifico, dovendosi considerare l'azione *soltanto nella sua entità obiettiva e fenomenica*.

« La differenza poi tra gli art. 15 e 16 è manifesta dal loro stesso raffronto; essi presuppongono una preventiva indagine in merito al fatto denunciato. Invero in ogni reato commesso dal nativo deve preliminarmente esaminare se il fatto, considerato nella sua entità complessiva, sia lesivo del prestigio della razza: se l'indagine risulterà positiva, dovrà applicarsi l'art. 16 (ove però si tratti *pure* di delitto o contravvezione *dolosi* commessi *in danno del cittadino*); se invece il fatto non ha comportato lesione del prestigio, dovrà accertarsi se esso fu eventualmente commesso in circostanze lesive, perchè in tal caso sarà applicabile l'art. 15, sia che si tratti di reato doloso o colposo, sia che ne abbia o meno subito danno il cittadino.

« Si osserva infine che l'art. 19 — relativo alla procedibilità di ufficio — è, nella forma e nella sostanza, correlativo all'art. 16: e, mentre questo ha elevato il «fatto lesivo del prestigio della razza italiana» a condizione obiettiva di punibilità, l'art. 19 l'ha elevato a condizione obiettiva di procedibilità. Laonde quanto s'è detto a proposito dell'uno vale per l'interpretazione dell'altro, di modo che — si ripete ancora — non l'intenzione dell'agente, ma esclusivamente il fatto in sé e per sé, considerato nella sua obiettività, deve essere criterio di valutazione dell'effettivamente avvenuta lesione del prestigio. L'art. 19 peraltro può riferirsi soltanto all'art. 16 e non all'art. 15, che presuppone non «il fatto» ma solo «circostanze» lesive.

« E la ratio dell'art. 19 è evidente, avendo con esso inteso il legislatore rendere perseguibile d'ufficio una vasta categoria di reati che, se rimessi all'istanza di punizione, potrebbero sfuggire ai rigori della legge speciale per il disinteresse o per un malinteso senso di opportunità da parte di alcuni cittadini, con grave disdoro del prestigio di tutti i nazionali.

« Interpretata così la legge — e nessuna interpretazione diversa è ammissibile senza sminuirne la portata —, il Tribunale di Bengasi avrebbe dovuto senz'altro affermare la colpevolezza del Mohamed Bugaighis, che ha osato sfogare la sua insana libidine su un bambino nazionale.

« Infatti a nessuno può sfuggire che le azioni delittuose commesse con dolo dal giudicabile pongono in essere e concretano quel fatto, costituente lesione del prestigio, che è preso in considerazione negli art. 16 e 19 della legge, indipendentemente dalla volontà dell'agente.

« Per giungere alla declaratoria d'improcedibilità, il Tribunale ha fatto mal governo della legge ritenendo di dover interpretare gli articoli predetti sotto il profilo della definizione contenuta nel capov. dell'art. 1, mentre — come è stato sopra dimostrato —, se questa indagine è doverosa in merito alle norme che abbiamo poste nella prima categoria (art. 18), è del tutto irrilevante nell'esegesi degli art. 15, 16 e 19, nei quali il legislatore ha voluto prescindere dall'indagine psicologica specifica nell'azione del nativo, sanzionando, con le circostanze e le condizioni obiettive di punibilità e procedibilità, che egli non deve mai, qualunque

cembre, il Proc. del Re emise ordine di cattura per i reati di ratto a fine di libidine e atti di libidine violenti continuati ed aggravati ai sensi degli art. 1 e 16 della legge 29 giugno 1939 n. 1004, e il prevenuto fu tratto in arresto.

Assuntasi, pertanto, l'istruzione, egli è comparso davanti al Tribunale a rispondere dei reati ascrittigli.

Nessun dubbio sui fatti e sulla esattezza della contestata ipotesi di ratto e di atti di libidine.

L'imputato ha sempre protestato la falsità dell'addebito recisamente e ripetutamente mossogli dal bambino, ma la protesta è senz'eco negli atti di causa.

Ben è vero che nessun testimone ha potuto confortare l'accusa, la quale si concreta in fatti di cui sarebbe quasi sempre vano pretendere una prova diretta, ma non meno vero è che l'accusa medesima non può essere parto della fantasia di un bimbo di 4 anni, tale e tanta ne è la turpitudine, nè gli affermati motivi di rancore (il rifiuto di continuare a fornire il latte alla famiglia Simone) potrebbero, anche se provati, e non lo sono, bastare a spiegare un'accusa calunniosa di così eccezionale gravità.

Nulla di vero dunque nella fantasiosa costruzione difensiva.

E, quanto alla definizione dei fatti, è da osservare che ratto vero e proprio vi fu, per fine di libidine, e anche con inganno, elemento tanto superfluo, nella specie, quanto provato, se il bimbo fu attratto e trattenuto nella casa dell'imputato. Nè occorrerà discutere degli atti compiuti sulla persona del bambino e di quelli che il piccolo Simone fu indotto a compiere, atti tutti con indubitabile evidenza costituenti sfogo di libidine, e compiuti, come furono, su persona minore degli anni 14, violenti per presunzione assoluta.

I due reati concorrono, perchè, se anche si potesse — e non si può — considerare unico il fatto, la duplice violazione di legge renderebbe applicabile l'art. 81 prima parte C. p.

A) Ma la contestata ipotesi di lesione al prestigio della razza non ricorre, e i reati attribuiti all'imputato rimangono perseguibili soltanto a querela di parte, mancando la quale l'azione penale non avrebbe potuto esser promossa.

La legge 29 giugno 1939 n. 1004 ha per espresso oggetto di tutela penale « il prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana ». La figura morale dell'Italiano, in quanto tale, nel concetto dei nativi, deve

concetto abbia della figura morale dell'italiano, permettersi di compiere azioni che ne ledano la superiorità razziale.

Ma, anche a voler seguire, in via semplicemente polemica, i presupposti su cui il Tribunale ha fondata la sentenza che si impugna, non può farsi a meno di osservare che la formula di proscioglimento è in piena contraddizione con la motivazione. Invero secondo tale assunto i reati del codice penale, qualora ricorra la lesione al prestigio di razza, assumerebbero una configurazione giuridica *sui generis* per l'elemento aggiuntivo di un dolo specifico (quello di cui all'art. 1 capov.), divenendo altresì, se d'azione privata, perseguibili d'ufficio. Onde è che — dovendosi escludere, come nella specie ha fatto il Tribunale, il ricorso di questo preteso elemento aggiuntivo — l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perchè il fatto non costituisce reato, in quanto gli sarebbe stato contestato un reato perseguibile d'ufficio.

P. q. m. si conclude che l'Ecc.ma Corte d'appello di Tripoli, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia affermare la responsabilità penale di Mohamed Bugaighis ben Mustafa per i reati di cui in rubrica e condannarlo alla pena che riterrà di giustizia, con le conseguenze di legge.

GAETANO SANSONI  
Sost. Proc. del Re.

rimanere la più alta possibile, ed esattamente la legge considera che fatti moralmente e giuridicamente censurabili commessi da nativi possono ledere tale prestigio, ma anche e maggiormente dannosi a quel bene che è espressione di vera e propria sovranità afferma essere taluni atteggiamenti del cittadino, che normalmente hanno scarsa o nessuna valutazione giuridica.

La evidente opportunità politica di una simile concezione, che tiene conto delle innegabili e insuperabili differenze di tradizioni spirituali, morali e giuridiche, cioè, in sostanza, del diverso grado di civiltà, non deve essere illustrata, e basta a spiegare il tono di maggior rigore cui la legge è ispirata nei confronti del cittadino. La prova di quanto si afferma è non solo in questo spirito della legge, ma nella parola stessa che lo esprime, quando all'art. 1 essa si fa a definire l'atto lesivo del prestigio di razza, e dichiara tale quello del cittadino « commesso » con abuso della sua qualità o con violazione dei doveri che questa gli impone, mentre ritrova la lesione in discorso solo nell'atto del nativo che sia « diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana, o, comunque, in odio alla razza italiana ».

Questa così marcata differenza di parola e di concetti impone una netta distinzione puramente giuridica in ordine all'elemento morale, che nel caso del cittadino è dolo generico, mentre è specifico per il nativo; il che implica una particolare direzione della volontà all'offesa del prestigio di razza, la quale dev'essere quindi pacificamente voluta in quanto tale, nei limiti cioè della definizione contenuta nel capov. dell'art. 1. Questa definizione chiarisce e circoscrive in termini precisi il fine della legge, e dà i lumi all'interprete che si accinga all'esame delle norme particolari disciplinanti i vari casi di offese al prestigio di razza. Queste norme sono, nella specie che ne occupa, gli art. 16 e 19. Il primo considera il reato doloso del nativo in danno del cittadino e stabilisce che esso sia punito con pena aumentata fino ad un terzo « qualora il fatto comporti lesione del prestigio della razza italiana ».

Non sarà inopportuno, a questo punto, richiamare anche l'art. 15, nel quale è preveduto il caso del nativo che commetta « un reato » in circostanze lesive ecc. . . La differenza tra le due ipotesi appare evidente.

Nell'un caso si tien presente il reato, qualunque esso sia, e anche *colposo*, e si pone a carico dell'agente o dell'omittente ogni elemento accessorio (« circostanza », termine che non può presumersi adoperato se non in tale accezione strettamente giuridica), voluto o non voluto, che comunque sia obbiettivamente lesivo del prestigio di razza, e ciò in applicazione correttissima del principio generale posto nell'art. 55 C. p. Nell'altro, la norma è limitata al reato doloso di nativo in danno di cittadino, e l'averne fatto oggetto di una disposizione a parte, quando — si noti — il caso può e deve considerarsi compreso nella generica espressione di « reato » adoperata nell'articolo precedente, dimostra all'evidenza che alle due ipotesi si è voluto dare una disciplina diversa. L'art. 16 non parla di circostanza, ma di fatto che « comporti lesione al prestigio di razza », e con ciò deve intendersi escluso che esso consideri una circostanza aggravata, nella quale ipotesi la norma sarebbe inutile, perchè senza possibilità di equivoco in tal caso troverebbe applicazione l'art. 15. Quando si dice « fatto » deve intendersi, giuridicamente parlando, tutto il comportamento del reo e tutto e sempre in funzione dell'elemento dolo, che è non solo coscienza ma volontà, e nella specie volontà precisamente diretta ad un fine, vale a dire, secondo quanto è sancito nell'art. 1 della legge, dolo specifico. Una diretta e autentica conferma di tale interpretazione si legge, chiara e netta, nell'art. 19, in cui è stabilita la perseguibilità di ufficio dei

delitti di azione privata, se il fatto *costituisce* lesione ecc. . . ; nel che è implicito, ma non per questo dubitabile, il pensiero del legislatore, che in tema di reati dolosi, siano essi commessi da cittadino in danno di nativo o da nativo in danno di cittadino, l'offesa al prestigio di razza diviene elemento costitutivo del reato e non è condizione obbiettiva di punibilità, come sostanzialmente può dirsi delle circostanze in genere, limitatamente a quel tanto di maggior gravità che per esse il reato viene ad acquistare.

Ora sulla scorta di questa che pare al Collegio la corretta interpretazione della legge, e posto che nessuna circostanza ricorre, in che cosa può vedersi nella specie la prova che abbia l'imputato voluto scegliere a sua vittima un bambino italiano per sfogare insieme alla sua sporca lussuria un qualsiasi rancore contro la razza dominante, o che abbia comunque voluto compiere quegli atti « in odio alla razza italiana » ?

Non certo nella turpitudine del fatto, con che si verrebbe a negare tutto quanto s'è detto sopra, e a proclamare una responsabilità obbiettiva che la legge non ha inteso sancire.

E poichè l'indagine più rigorosa non può aggiungere nulla alla ricostruzione del fatto, nè indirizzare comunque la valutazione dell'elemento morale nel senso che la legge in esame presuppone, manca obbiettivamente e soggettivamente l'estremo dell'offesa al prestigio di razza.

P. q. m. il Tribunale dichiara non doversi procedere a carico di Mohamed ben Mustafa per le imputazioni di ratto e atti di libidine violenti, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 16 legge 29 giugno 1939 n. 1004, perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa per mancanza di querela.

## GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

### MASSIMARIO

**9. Diserzione — Materialità del reato — Servizio prestato in un corpo diverso da quello a cui il militare è destinato — Sussistenza del reato.** (C. p. per l'es., art. 138). La materialità del delitto di diserzione — di cui all'art. 138 C. p. per l'es. — è rappresentata dall'assenza dal *corpo* per durata superiore ai cinque giorni.

La legge non considera il fatto con generico riferimento al *servizio*, ma indica specificamente il *corpo* a cui il militare organicamente appartiene.

Costituisce, pertanto, diserzione il fatto del militare che dolosamente presta servizio in un *corpo* diverso da quello a cui è destinato.

Tale principio trova il suo naturale fondamento nella ragione stessa della legge penale militare, che ha lo scopo specifico essenziale di tutelare l'ordine giuridico militare.

Non è, invero, concepibile che la consistenza dei reparti possa essere alterata per volontà dei singoli, con l'evidente pericolo di scuotere l'efficienza dei reparti stessi e di diminuirne il potenziale per l'espletamento dei particolari compiti ad essi affidati. 18 luglio '939, *Mazza ric. da sent. del T. mil. dell'Asmara, rel. Bitetti, concl. conf.*

**10. — Dolo — Specifica intenzione di sottrarsi al servizio militare — Irrilevanza.** (C. p. per l'es., art. 139, 140). Quando risulti che il militare abbia volontariamente omesso di presentarsi al *corpo*, ciò è sufficiente ai fini dell'elemento morale del delitto di diserzione, per il quale non occorre la specifica intenzione di volersi sot-

trarre al servizio militare. 19 luglio '938, *Rositani ric. da sent. del T. mil. di Torino, rel. Lo Surdo, concl. conf.*

**11. Falsità in atti — Documenti militari — Nozione — Documenti originariamente di carattere comune — Inserzione tra gli atti dell'amministrazione — Sono documenti militari — Diserzione — Assenza non autorizzata — Documento di autorizzazione ottenuto con frode — Sussistenza del reato.** (C. p. per l'es., art. 179; 138). L'art. 179 C. p. per l'es. contiene una elencazione non tassativa, ma del tutto esemplificativa, dei documenti in relazione ai quali può commettersi il falso militare. Rientra, pertanto, in detta ipotesi qualsiasi documento, che, inserito negli atti dell'Amministrazione militare, per la falsità del suo contenuto sia idoneo ad arrecare danno al servizio o all'amministrazione stessa.

La formula « senza autorizzazione », usata dalla legge in relazione all'assenza dal servizio costituente diserzione, non si riferisce ai requisiti estrinseci dei documenti che permettono l'assenza, ma all'autorizzazione legale; perciò non ha nè potrebbe avere riferimento alle concessioni illecite, ottenute con la consapevolezza della illiceità. 28 marzo 1939, *ric. De Lena, rel. Bitetti, concl. conf.*

**12. Furto — F. dell'attendente a danno dei familiari del superiore — Furto aggravato.** (C. p. per l'es., art. 216). Il fondamento giuridico dell'aggravante di servizio, ipotizzata dall'art. 216 C. p. per l'es., è determinato dallo specifico rapporto che, in dipendenza del particolare servizio assegnato al militare, viene a stabilirsi fra questo e la persona del superiore.

Per effetto di tale rapporto — necessariamente fiduciario — il militare ha la possibilità di penetrare anche nella sfera della domesticità del superiore.

E la violazione di tale rapporto ricorre tutte le volte che il fatto criminoso sia stato possibile — od anche semplicemente facilitato — in dipendenza del servizio prestato.

Sussiste, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 216 C. p. per l'es. anche nel caso in cui il furto — commesso dall'attendente nell'abitazione del superiore — cada su oggetti appartenenti a familiari del superiore medesimo e non di pertinenza personale di questo. 18 luglio '939, *Gagliardelli ric. da sent. del T. mil. di Palermo, rel. Bitetti, concl. conf.*

**13. Imputabilità — Infermità di mente — Sentenza che affermi essersi l'imputato trovato in condizioni tali da non dare ascolto alla voce del dovere — Concessione del vizio parziale di mente — Contraddittorietà — Nullità.** (C. p. per l'es., art. 56, 57, 344, 490). È contraddittoria la sentenza che, dopo aver rilevato che l'imputato « quando commise il fatto addebitatogli dovette trovarsi, a causa delle gravi condizioni di salute della madre, in tale stato di agitazione — assillato dal prepotente desiderio di salvare la congiunta — da non dare ascolto alla voce del dovere » (considerazione che avrebbe dovuto portare alla conseguenza di applicare la scriminante prevista dall'art. 56 C. p. per l'es., poichè il non dare ascolto alla voce del dovere si risolve nel non avere più la coscienza e la volontà dei propri atti), nel concludere sulla imputabilità considera lo stato patologico come una condizione morbosa tale da scemare, senza escludere, la capacità d'intendere e di volere ed applica il disposto dell'art. 57 C. p. per l'es. 19 luglio '938, *Legge ric. da sent. del T. mil. di Napoli, rel. Lo Surdo, concl. diff. (cassa e rinv. al T. mil. di Roma).*

**14. Omicidio — Aggravante della premeditazione e del motivo futile — Incompatibilità con il riconosciuto vizio parziale di mente.** (C. p. per l'es., art. 61 n. 1, 577 n. 3). L'aggravante della premeditazione e quella di avere agito per futuri motivi sono assolutamente incompatibili con